Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 55-2851

Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

A relazione dell'Assessore Ravello:

L'articolo 12, comma 9, della legge regionale 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), prevede che il provvedimento che contiene il giudizio di valutazione dell'impatto ambientale (di seguito denominata VIA) definisca il proprio termine di durata, che non può superare in ogni caso il periodo di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto.

Il proponente può tuttavia presentare motivata richiesta di proroga del predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e la procedura deve essere integralmente rinnovata.

Venendo poi alle fonti statali, l'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dispone che i progetti sottoposti alla fase di valutazione debbano essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

È evidente dallo stesso tenore letterale della norma che è in facoltà del provvedimento di valutazione d'impatto ambientale stabilire termini finali diversi in ragione degli specifici interessi sottesi al procedimento e della particolare tipologia di opere ed interventi (ad esempio in relazione a progetti relativi ad attività che sono presenti con continuità sul territorio in quanto la loro realizzazione avviene nel tempo, quali ad esempio le attività estrattive di cava o di miniera, dove il termine di cinque anni ai fini della realizzazione si rivela strutturalmente inconciliabile con la natura e le caratteristiche dell'opera).

Inoltre il termine di validità del provvedimento finale dovrà essere necessariamente coordinato con le specifiche disposizioni di settore nonché con tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione dell'opera, ricompresi nel provvedimento finale ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4 della l.r. 40/1998 ed in particolare, in materia di permesso a costruire, con le disposizioni di cui all'articolo 15 del d.p.r. 380/2001.

Come già chiarito nella deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 63–11032, i due termini contenuti nella fonte statale e regionale paiono tra loro compatibili, atteso che i medesimi si riferiscono a due fattispecie tra loro diverse e precisamente l'uno all'inizio dei lavori e l'altro alla conclusione dei medesimi.

A seguito della ricezione di numerose richieste di chiarimenti inerenti i procedimenti di proroga del termine di validità dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni procedurali ed operative al fine di garantire l'omogeneità nella conduzione dei procedimenti di spettanza regionale.

Occorre dunque delineare i contenuti minimali del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento di proroga dell'efficacia dei termini di validità, in relazione ai disposti contenuti nella leggi generali sul procedimento amministrativo, l.r. n. 7 del 4 luglio 2005 e l. 7 agosto 1990, n. 241.

Preliminarmente è importante approfondire alcuni aspetti sulla natura e sulle caratteristiche del provvedimento di proroga dei termini.

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, si tratta di un atto che presuppone sì una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma che per il suo *carattere parziale e limitato* non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori costituenti l'originario provvedimento, né esige la ripetizione di tutte le fasi procedimentali che hanno condotto all'adozione di quest'ultimo.

Nel caso di specie il provvedimento, alla luce dei mutamenti di fatto e di diritto sopravvenuti, dovrà stabilire l'opportunità di prorogare i termini di validità del provvedimento oppure la necessità, in presenza di mutamenti in grado di pregiudicare il contesto ambientale di riferimento, di rinnovare la fase di valutazione.

Inoltre, come è stato chiarito da autorevole giurisprudenza, il provvedimento di proroga dovrà necessariamente intervenire prima della scadenza dell'atto, a pena di inesistenza dello stesso.

Infatti, la proroga di un atto non può ammettersi qualora l'atto originario sia scaduto: essa è possibile solo se sopraggiunga prima della scadenza del termine, poiché, quale atto avente l'effetto di estendere il termine di efficacia di un provvedimento amministrativo, deve a questo collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell'atto su cui si salda, costituendo con questo un *unicum* temporale.

Venendo ora a considerare gli aspetti più propriamente procedurali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III della legge 241/1990, si ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento, in ragione degli interessi sottesi al procedimento di VIA e alle opere che ne costituiscono oggetto, debba essere effettuato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un avviso inerente l'avvio del procedimento di proroga, munito dei contenuti previsti all'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990.

I termini concessi al pubblico per la presentazione di memorie e osservazioni si ritiene debbano essere di volta in volta stabiliti in relazione alla particolare natura del procedimento e degli interessi sottesi.

L'istanza del proponente dovrà inoltre essere corredata di idonea relazione tecnica che evidenzi l'analisi dello stato attuale del sito sotto il profilo ambientale, la descrizione tecnica delle opere eventualmente già realizzate e di quelle ancora da realizzare, con particolare riferimento a quanto previsto nel progetto iniziale, all'ottemperanza delle prescrizioni formulate a corredo del giudizio di compatibilità ambientale, nonché alle eventuali variazioni resesi necessarie o comunque introdotte nel progetto o in corso d'opera, così come dettagliato nell'allegato costituente parte integrante della presente deliberazione.

Per quanto riguarda l'aspetto della competenza all'adozione dell'atto di concessione della proroga, il tenore letterale dell'articolo 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, che fa riferimento all'autorità che ha emanato il provvedimento, richiede, essendo di competenza della Giunta regionale il

provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, che il provvedimento di proroga sia assunto dalla Giunta medesima.

Per quanto poi concerne l'aspetto dei termini di durata del procedimento amministrativo, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 69/2009, si ritiene di fissare, in forza dei poteri conferiti dall'articolo 6, comma 4 della l.r. 7/2005, il termine di durata del procedimento in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Tutto ciò premesso;

```
vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;
vista la d.c.r. 30 luglio 2008, n. 211-34747;
visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
visto l'articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
```

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a) di approvare le indicazioni procedurali inerenti i procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui alla parte motiva;
- b) di approvare l'Allegato costituente parte integrante della presente deliberazione e concernente "indicazioni per la definizione della documentazione da presentare a corredo dell'istanza di proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA" di competenza regionale;
- c) di stabilire la durata del procedimento di proroga in sessanta giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Indicazioni per la definizione della documentazione da presentare a corredo dell'istanza di proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA

- Relazione di proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale: documento giustificativo della richiesta di proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale, che deve contenere l'analisi dello stato attuale del sito, sotto il profilo ambientale, confrontato con quello iniziale e con quanto previsto nello studio di impatto ambientale, in particolare per gli impatti e le mitigazioni, analizzando l'efficacia di queste ultime e prospettando eventuali nuove mitigazioni all'opera per ridurre nuovi o maggiorati impatti. Deve inoltre contenere uno specifico capitolo in cui sono descritte le modalità di applicazione delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella deliberazione di compatibilità ambientale, nonché un sunto degli eventuali monitoraggi effettuati. La relazione deve prospettare e motivare i tempi richiesti per la proroga.
- Relazione tecnica: descrizione tecnica delle opere realizzate con particolare riferimento a quanto previsto nel progetto iniziale, indicando quali sono gli interventi ancora da realizzare. Si devono descrivere le eventuali varianti progettuali adottate e le motivazioni che ne hanno indotto l'applicazione e devono essere riportate in copia le eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al provvedimento finale della fase di valutazione della procedura di VIA.
- Monitoraggi sui fattori ambientali: dati completi relativi ai monitoraggi effettuati sui vari fattori ambientali, previsti nello studio di impatto ambientale e prescritti dalla deliberazione di compatibilità ambientale.
- Planimetria stato attuale: uno o più elaborati grafici, in scala adeguata, destinati a descrivere lo stato di fatto dell'opera, alla data di presentazione della domanda di proroga.
- Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato iniziale: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale con la planimetria dello stato iniziale del sito, prima dell'inizio dei lavori, evidenziando in maniera adeguata gli interventi già realizzati.
- Planimetria di raffronto tra lo stato attuale e lo stato finale: sovrapposizione della planimetria dello stato attuale e della planimetria dello stato finale del progetto sottoposto a VIA, al fine di permettere di individuare le opere ancora da realizzare, descritte nella relazione tecnica.
- *Altri elaborati grafici significativi*: ulteriori elaborati che possono rappresentare gli interventi realizzati, quali sezioni, prospetti, particolari costruttivi, ecc., anche ai fini dell'eventuale controllo di ottemperanza delle prescrizioni.
- Documentazione fotografica: fotografie dello stato attuale dell'opera e dell'evoluzione degli interventi nel tempo.